

missioni mediche ospedaliere hanno riconosciuto il nesso causale tra la trasfusione e l'infermità;

a questi cittadini non si è provveduto a liquidare l'indennizzo poiché le commissioni mediche ospedaliere, applicando una direttiva tecnica interministeriale dei Ministri della sanità e della difesa del 28 dicembre 1992, estendono il termine massimo dei tre anni per la denuncia anche alle epatiti post-trasfusionali;

risultano in essere decine di ricorsi all'autorità giudiziaria per far valere i diritti ed i relativi indennizzi per i casi sopra descritti;

quali interventi ritenga opportuno mettere in atto per riconoscere ai cittadini aventi diritto, ai sensi di legge, l'indennizzo per il danno derivato da emotrasfusioni ed in particolare per quanti si trovano nelle condizioni descritte in premessa.

(4-30744)

* * *

TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Interrogazione a risposta scritta:

MAZZOCCHI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

nel nuovo corso inaugurato nel 1998 dal presidente dell'Ipzs Michele Tedeschi un ruolo di primo piano ha assunto Alberto Plini, ex impiegato della direzione degli affari legali;

il predetto, nominato capo della segreteria del presidente e subito dopo promosso dirigente addetto alla gestione della *Gazzetta Ufficiale* — con i risultati evidenziati da una interminabile sequela di interrogazioni da parte di tutti i gruppi parlamentari — ha avuto da alcuni mesi anche l'incarico di Segretario del CdA dell'Istituto sostituendo il suo ex-direttore, avvocato Antonio Ghezzi —;

quali siano i motivi di tale improvvisa e inattesa valorizzazione del Plini, accantonato dal vecchio vertice a causa, tra l'altro, della deprecata vicenda della Società EDI tutt'ora *sub judice* in particolare, per quanto risulta all'interrogante, per l'atto di *datio in solutum* del novembre 1992 alle Ferrovie dello Stato che sarebbe oggetto di citazioni per rivalsa nei confronti dell'Istituto;

se ritenga compatibile tale precedente con il ruolo di Segretario del CdA organo di gestione dell'Ipzs;

se il magistrato amministrativo addetto al controllo dell'Istituto abbia mai valutato le circostanze sopra riportate.

(4-30742)

* * *

TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Interrogazioni a risposta scritta:

MUSSOLINI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione, al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

l'escavo del porto di Ischia è divenuta una necessità fondamentale;

sono anni ormai che il porto d'Ischia non viene dragato, rendendo difficoltose le manovre dei traghetti e l'ormeggio delle barche da diporto;

il Governo, al Senato, si è impegnato per ben due volte di fronte ad atti di indirizzo sul punto, ad intervenire per l'escavo del porto d'Ischia, mettendo a disposizione ingenti risorse economiche —;

quale sia lo stato delle iniziative promesse e mai realizzate dal Governo per supportare la realizzazione di una attività che ormai è imprescindibile e se vi siano delle responsabilità da parte di soggetti che, deputati allo scopo, hanno disatteso ordini, disposizioni o normative locali e/o nazionali.

(4-30743)

PEZZOLI e SCARPA BONAZZA BUORA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

le lagune della provincia di Rovigo, con particolare riferimento alla laguna di « Caleri » e di « Marinaretta », sono aree demaniali e pertanto, ai sensi dell'articolo 36 C.N., l'eventuale assentimento in concessione di aree è di esclusiva competenza dell'autorità marittima, trattandosi di aree che non rientrano nel demanio turistico ricreativo;

ai soli fini della pesca, dette acque (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968) sono da considerarsi interne e pertanto soggette alle normative emanate dalla regione competente;

la regione Veneto, con la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR 38/1998), ha previsto: « Articolo 22 — Le concessioni a scopo di acquacoltura e di piscicoltura, sono rilasciate dalle province competenti previa acquisizione del parere favorevole dell'organo competente per l'occupazione dello specchio acqueo. Le modalità per il rilascio di tali concessioni sono previste dai regolamenti provinciali »;

la materia è quindi stata disciplinata, per quanto attiene alla provincia di Rovigo con il regolamento approvato dal consiglio provinciale di Rovigo con provvedimento n. 93/33474 del 27 novembre 1998, modificato con successivo provvedimento consiliare n. 2/4149 del 10 febbraio 1999;

in particolare, l'articolo 36 « Rilascio di concessione », prevede il rilascio della « concessione » secondo particolari modalità e con riferimento alle indicazioni fornite dalla carta ittica redatta dalla stessa provincia;

nell'area in questione insistono già numerose concessioni rilasciate dalla capitaneria di porto competente per compartimento marittimo, allo scopo di realizzare e mantenere impianti di molluschicoltura per la coltivazione delle von-

gole, a seguito di apposita conferenza di servizi alla quale, a suo tempo, partecipò anche la provincia di Rovigo;

con l'entrata in vigore del predetto regolamento, la provincia ha in un primo momento negato a chiunque il rilascio delle « licenze di concessione »;

successivamente, in data 10 dicembre 1999, si è svolta presso la sede della provincia un'ulteriore riunione (« conferenza di servizi »);

a seguito di detta riunione, la provincia ha emanato un apposito provvedimento n. 6713 del 22 febbraio 2000, al fine di disciplinare il rilascio delle « licenze in concessione » in particolare per la laguna di « Marinaretta ». In detto provvedimento, considerato che la superficie delle aree già data in concessione dall'autorità marittima è superiore a quella massima occupabile per detta attività, secondo le indicazioni della carta ittica provinciale acquisita da suddetta autorità in data posteriore a quella della citata conferenza di servizi del 23 settembre 1997, la provincia ha disposto il rilascio delle « licenze in concessione » con validità fino al 31 dicembre 2000, indipendentemente dalla data di scadenza della concessione demaniale marittima;

nel citato provvedimento, inoltre, viene disposto che le aree lagunari adibite ad allevamento, dovranno essere lasciate libere e successivamente assegnate secondo le indicazioni contenute nella carta ittica con i criteri stabiliti dal regolamento provinciale;

successivamente, l'Ufficio pesca della provincia ha comunicato ai diretti interessati l'avvenuta concessione dell'esercizio dell'attività di molluschicoltura. Nella predetta comunicazione la stessa provincia dispone che la capitaneria « proceda agli atti di propria competenza onde rendere conforme la durata della concessione demaniale con quella rilasciata dalla provincia ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 19 del 1998;

ad avviso della stessa autorità marittima competente per territorio, con l'arti-

colo 36 del regolamento approvato dal consiglio provinciale di Rovigo con provvedimento n. 93/33474 del 27 novembre 1998, come modificato dal successivo provvedimento consiliare n. 2/4149 del 10 febbraio 1999, la provincia di Rovigo attue- rebbe un'indebita ingerenza nell'esclusiva competenza dell'autorità marittima in ma- teria di rilascio di concessioni demaniali marittime, in quanto, i criteri enunciati nel citato articolo, non coincidono con quelli previsti dalla vigente normativa in materia di demanio marittimo —:

se non ritenga opportuno intervenire per quanto di propria competenza per chiarire al più presto la situazione esposta in premessa, che rischia di creare gravis- simi disagi tra tutti quei cittadini che hanno degli interessi legittimi affinché sia mantenuta la concessione a suo tempo rilasciata dall'autorità marittima ed ora arbitrariamente espropriata dalla provin- cia di Rovigo. (4-30748)

* * *

UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Interrogazioni a risposta orale:

NAPOLI, POLIZZI, CUSCUNÀ, RICCIO, LANDOLFI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 264 del 1999 programma a livello nazionale gli accessi alle università;

l'articolo 3 della citata legge delega al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la determinazione e la ripartizione annuali dei posti dispo- nibili;

alcuni atenei italiani hanno bandito i concorsi di accesso e stabilito il numero dei posti per il corrente anno accademico prima dell'entrata in vigore dalla nuova legge n. 264 del 1999;

sulla scorta di quanto sopra e rite- nendo che le norme prescritte dalla nuova legge andassero in vigore dal 2001 molti studenti hanno prodotto istanza di sospen- siva ai vari Tar regionali;

molti Tar hanno accolto positiva- mente le istanze degli studenti, i quali hanno poi regolarmente pagato le tasse universitarie per il corrente anno accade- mico;

di fatto risulta che anche per il cor- rente anno accademico sia stata totalmente omessa la definizione delle procedure stan- dard in base alle quali operare le valuta- zioni utili a garantire un'omogeneità di giudizio, a fronte di realtà locali assoluta- mente eterogenee, sia in riferimento alle strutture, sia in relazione al bacino di utenza dei vari atenei;

risulta, altresì, che il ministero del- l'università e della ricerca scientifica e tecnologica, anche per il corrente anno accademico, non abbia effettuato un'ade- guata attività istruttoria per accertare le effettive potenzialità delle sedi universita- rie e le reali capacità didattiche;

il Ministro di fatto si sarebbe limitato ad una semplice « presa d'atto » delle po- tenzialità formative deliberate dalle singole università, con evidente violazione dell'ar- ticolo 3 della legge n. 241 del 1990 —:

se non ritenga necessario ed urgente procedere ad una sanatoria, anche per il corrente anno accademico, per gli studenti universitari nei confronti dei quali i com- petenti organi di giurisdizione amministra- tiva abbiano emesso ordinanza di sospen- sione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione a particolari corsi universitari;

se non ritenga, altresì, necessario ed urgente effettuare le adeguate attività istruttorie per accertare le effettive poten- zialità delle sedi universitarie affinché non si verifichi per il prossimo anno accade- mico la necessità di procedere a nuove sanatorie e perché venga assicurato il mag- gior numero di posti utili a garantire scelte adeguate da parte degli studenti. (3-05993)